

SARA

SARA Assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Capitale Sociale L. 9.000.000.000 - interamente versato
Sede e Dir. Gen. - 00198 Roma - Via Po, 20 - CC.I.A.A. 117033
Codice Fiscale 00408780583 - Reg. Società Roma 946/41
impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato • del 26/8/25 (G.U. del 31/8/25, n. 201)

raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione

per i seguenti rischi:

- RESPONSABILITÀ CIVILE;

- INCENDIO

- FURTO e rapina

-GARANZIE'COMPLEMENTARI:

-FERMO MACCHINA- -R.C. TRASPORTATI- -PERDITE PECUNIARIE ACCESSORIE
DELL'ASSICURAZIONE FURTO ED INCENDIO- E -DISSEQUESTRO VEICOLO*

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Testo approvato con Decreto 19/5/1975 del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, pubblicato sulla G.U. del 5/6/1975, n° 146 e aggiornato con provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n° 8/1985 pubblicato sulla G.U. dell'1/3/1985 n° 52).

DEFINIZIONI - Nel testo che segue si intendono per «**Legge**» la legge 24 dicembre 1969, n. 990; sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei motomobili e successive modifiche; - per «**Regolamento**» il Regolamento di esecuzione della predetta Legge; - per «**Impresa**» la Società SARA; - per «**Coassurante**» la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; - per «**Assicurato**» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; - per «**Tariffa**» la Tariffa dell'Impresa, approvata ai sensi dell'articolo 11 della Legge e successive modifiche, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Art. 1 **Oggetto dell'Assicurazione** L'Impresa assicura, in conformità alle norme della

Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni Aggiuntive» e della relativa «Premessa», i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tati condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle «Condizioni Aggiuntive».

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 2 **Esclusioni e rivalsa** L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore,
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in-tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3 **Estensione territoriale** L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Ita-

liana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli:
A) sul territorio degli Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e cioè: Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Federale Tedesca, Grecia nonché sul territorio degli Stati della Finlandia, della Norvegia e della Svezia;

B) sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E., qualora tra l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) ed i corrispondenti Uffici nazionali di assicurazione, costituiti negli Stati medesimi, siano stati stipulati appositi accordi;

C) lungo i percorsi che collegano direttamente il territorio della Repubblica Federale Tedesca con Berlino Ovest.

Per i territori di cui alle lettere A) e B) la garanzia è prestata secondo le condizioni ed entro i limiti delle rispettive legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, mentre per i percorsi di cui alla lettera C) la garanzia è prestata alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla polizza.

L'assicurazione non è tuttavia operante nei confronti dell'Assicurato se prima che il veicolo sia posto in circolazione nei tenitori su indicati non sia stato richiesto all'Impresa il rilascio del Certificato Intenzionale di assicurazione («Carta Verde») e non sia stato pagato il relativo premio, in difetto l'Impresa provvedere egualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà in ogni caso diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Restano altresì esclusi dall'estensione di garanzia in questione i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento «EE» e «NATO» (AFI, FTASE e simili).

Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 2.

Art. 4 Pagamento del premio La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 5 Adeguamento del premio e delle Condizioni di polizza Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sarà adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Art. 6 Maggiorazione del premio per simstrosità Qualora il contratto, stipulato con formula non personalizzata, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli - per usi speciali o per trasporti specifici ed a motocicli - esclusi i ciclomotori - e nel periodo di osservazione di cui al successivo art. 7 vengono pagati o posti a riserva 3 o più sinistri in uno stesso periodo o 4 o più in due periodi continuativi e consecutivi, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Tali sinistri non saranno considerati agli effetti dell'applicazione della maggiorazione per i successivi periodi di assicurazione.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2 del D.L. 23 Dicembre 1976, n° 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 Febbraio 1977, n° 39, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (pejus) che risulti dovuta non verrà applicata qualora il Contraente dichiari a sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca la carta di circolazione del veicolo e relativo foglio complementare.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto, è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al primo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25% Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al 2° e 3° comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta, oppure
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- e) veicolo assicurato in precedenza con la forma «franchigia».

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare; in difetto si applica la maggiorazione di cui al 1° comma.

L'Impresa infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulta ancora in essere con il Contraente originario, provvedere al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissario liquidatore e dichiarare a' sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Contraente.

Resta fermo il disposto dell'ari. 5.

Art. 7 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione dell'ari. 6 sono da

considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi ed decorrono dallascadenza del periodo precedente.

Art. 8 Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora venga richiesta la sostituzi-

zione del certificato o del contrassegno l'Impresa provvedere previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Art. 9 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fintantoché esso cedente o il cessionario non abbia dato comunicazione all'Impresa del trasferimento a termini di quanto disposto dal Regolamento.

Art. 10 La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'ari. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n° 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n° 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 11. Gestione delle vertenze. L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di grado in corso all'atto della cattura del danneggiato.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 Proroga del contratto In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.

Art. 12 bis. Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del veicolo In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve allegare alla richiesta copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potrà essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 13 Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

Art. 14 Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti; sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 15 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata - frontespizio di polizza)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni aggiuntive è regolata dalle «Condizioni Generali di Assicurazione», ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 15, nonché per quanto non previsto da tali «Condizioni Generali», dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei

terzi di cui all'art. 4, lett. a), b) e d) della Legge. Nel caso di assicurazione per danni subiti dai terzi trasportati sono esclusi dal novero dei terzi anche i dipendenti dell'Assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo.

A) Trasportati nella cabina di guida o a fianco del conducente su autocarri o motocarri adibiti al trasporto di cose o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone - L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha il diritto di disporre del veicolo.

Nel caso di veicoli adibiti a locazione senza conducente non sono considerati terzi il locatore, il locatario e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti di cui all'art. 4, lett. b) della Legge.

B) Veicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati - L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo anche quando è alla guida, l'istruttore e l'esaminatore durante l'esame dell'allievo.

C) Attribuita alla Condizione comune a tutte le Assicurazioni prestate.

D) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus — L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

E) Carico e scarico — L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa purché non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

F) Rimorchio e semirimorchio — La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio o semirimorchio in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio o semirimorchio sono staccati dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

CONDIZIONI SPECIALI

(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata - frontespizio di polizza)

G) Abrogata.

H) Pagamento anticipato del premio in unica soluzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente — Il premio è stato determinato in base alle dichiarazioni del Contraente che il veicolo è stato locato in leasing oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente indicato in polizza e dal fatto che il premio viene corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della locazione o della rateazione.

Agli effetti dell'applicazione della Condizione Speciale L) in quanto richiamata nel contratto, la durata di quest'ultimo si intende suddivisa in periodi di 12 mesi con eventuale frazione di anno finale.

I) Veicoli a trazione elettrica (esclusi filobus) - Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo indicato in polizza funziona a trazione elettrica.

K) Macchine operatrici su cingoli — Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.

L) «Bonus/malus» (valida per i soli settori «Autovetture» e «Autotassametri») — "La presente assicurazione è stipulata nella forma «bonus/malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei «periodi di osservazione» quali definiti dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in undici classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

CLASSI DI MERITO		Coefficienti di determinazione del premio
1a)	BONUS	0,70
1a)		0,70
1)		0,70
2)		0,75
3)		0,80
4)	-INGRESSO	0,85
5)		0,92
6)		1,00
7)	MALUS	1,15
8)		1,32
9)		1,52
10)		1,75
11)		2,00

"All'atto della stipulazione il contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma "bonus-malus", nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma, è assegnato alla classe di merito 6 della supportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "bonus-malus", ovvero alla classe di merito 7 se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta, oppure;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive appresso riportata a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro l'impresa abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma «bonus/malus» il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 23/12/1976 n° 857, convenite, con modificazioni, nella Legge 26/2/1977, n° 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 11 della tabella sopra riportata.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che, l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma «bonus/malus» che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 6 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria «bonus/malus» per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del settimo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di «franchigia fissa

ed assoluta» il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 6 della tabella di merito riportata a) primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 11 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al sesto e settimo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità. "

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi quinto/sesto, settimo, ottavo e nono, la disposizione del quarto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma «bonus/malus» in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI COLLOCAZIONE PER IL PERIODO ANNUO SUCCESSIVO IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 anni	1 Mese	2 anni	3 anni	4 e più anni
1	1	1	2	3	4
2	1	2	3	4	5
3	1	3	4	5	6
4	1	4	5	6	7
5	1	5	6	7	8
6	1	6	7	8	9
7	1	7	8	9	10
8	1	8	9	10	11
9	1	9	10	11	12
10	1	10	11	12	13
11	1	11	12	13	14

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Contraente. Ciò vale anche nel caso di

sostituzione del contratto conseguente alla sostituzione del veicolo con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione.

L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di perse spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale, esso è assegnato al momento dell'estensione.

M) Abrogata

N) Franchigia fissa ed assoluta (non valida per i settori «Autovetture» ed «Autotassametri»)

— La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica l'art. 6.

O) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, sostanze solide tossiche, infiammabili, gas liquidi e gas non tossici - Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.

P) Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici e di materie esplosive — Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.

CONDIZIONE PARTICOLARE

Trasporto di vittime di incidenti stradali - Limitatamente alle autovetture in servizio privato, l'Impresa rimborsa, con il limite massimo di L. 30.000, le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO E GARANZIE COMPLEMENTARI

Fermo macchina, R.C. Trasportati, Perdite pecuniarie accessorie dell'Assicurazione Furto e Incendio e Dissequestro veicolo

(ciascuna prestata su espressamente convenuta)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI - Nel testo che segue, per «Assicurato» si intende la persona fisica o giuridica per la quale viene prestata l'assicurazione

NORME COMUNI

Art. 16 Estensione territoriale L'assicurazione vale per i territori degli Stati Europei esclusi quelli non aderenti alla Convenzione internazionale, per la «Carta Verde».

Art. 17 Esclusioni L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in occasione e/o in conseguenza di eventi socio-politici e naturali, quali: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività: tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi;
- determinati od agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- verificatisi in occasione di proprie azioni delittuose, imprudenze, o negligenze gravi, di partecipazione ad imprese temerarie, salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché in occasione di partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'Automobile Club d'Italia e dagli Automobile Club Provinciali;
- se l'evento per il quale è prestata la garanzia si è verificato mentre il veicolo circola guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 18

Inscindibilità delle Garanzie Complementari con la garanzia R.C. Auto - Inscindibilità della garanzia Furto con la garanzia Incendio nonché con la garanzia R.C. Auto per veicoli diversi dalle autovetture e dai veicoli a queste equiparati - Decadenza

È condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie:

- Garanzie Complementari** (Fermo macchina, R.C. Trasportati, Perdite pecuniarie accessorie dell'assicurazione Furto e Incendio e Dissequestro veicolo) che il veicolo sia contemporaneamente assicurato dalla SARA anche per il rischio di Responsabilità Civile;
- Furto** che il veicolo sia contemporaneamente assicurato dalla SARA per il rischio Incendio, per somme non inferiori a quelle assicurate per il Furto, nonché per il rischio R.C. Auto se trattasi di veicoli diversi dalle autovetture e dagli altri veicoli a queste equiparati (e cioè autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali ed abilitati al trasporto di non più di 9 persone incluso il conducente).

Pertanto il diritto ai rispettivi indennizzi decade totalmente qualora risulti che al momento del sinistro le assicurazioni di Responsabilità Civile o Responsabilità Civile e incendio non erano state stipulate con la SARA o non erano, per qualsiasi motivo, operanti, secondo quanto più sopra previsto; in tal caso l'Impresa rimborserà il premio relativo al periodo di assicurazione in corso afferente le predette garanzie, al netto delle imposte.

Art. 19 **Assicurazione a premio unico** Il Contraente deve, entro tre giorni

dall'evento, darne dettagliata notizia all'Impresa, previa notifica telegrafica in caso di sinistro grave, esponendo data, luogo, cause e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze, nonché allegando i documenti giustificativi e, in caso di furto e rapina, copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vistata.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.

Il Contraente è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato o gli aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 20 **Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato - Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria** La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le

Parti, oppure a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscrivere.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Qualora trattisi di sinistro parziale, l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro totale resta fermo quanto indicato all'art. 23.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 22 **Assicurazione a premio annuo** L'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. L'Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 23 **Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale**

Al verificarsi di un sinistro indennizzabile in base alla presente polizza che comporti la perdita

totale del veicolo, qualunque sia la garanzia colpita, l'assicurazione cessa nei confronti del veicolo stesso, per tutte le garanzie prestate, a' sensi dell'art. 1896 del Codice Civile; tuttavia i tassi di premio non goduti relativi alle garanzie non colpite dal sinistro potranno dal Contraente essere utilizzati per altro veicolo.

L'Assicurato è in ogni caso tenuto a corrispondere per intero i premi afferenti a tutte le garanzie prestate relativi all'annualità in corso.

Se il sinistro è parziale, le somme assicurate relative alla garanzia colpita si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello risarcibile, salvo reintegrazione della somma stessa mediante pagamento del tasso di premio corrispondente alla riduzione.

Alt. 24

Pagamento del premio - Proroga del contratto - Competenza territoriale
- Imposte e tasse - Rinvio alle norme di legge - Coassicurazione

Valgono le disposizioni degli artt. 4, 12, 13, 14, 15 e della Condizione Comune C).

Fermo restando il disposto dell'art. 18, la facoltà di disdetta di cui all'art. 12 può essere esercitata dalle Parti anche rispetto a ciascuna singola garanzia (Incendio, Furto e Rapina, Fermo Macchina e R.C. Trasportati); in tal caso il contratto è assoggettato a tacita proroga limitatamente alle garanzie non disdettrate.

Oli. 13. ^ P n ^ B B ^ ^ ^ P f | | Qualora la polizza sia vincolata a favore di terzi con clausola espressa riportata sulla polizza medesima, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non risarcire i danni e a non avvalersi della facoltà di cui all'art. 21 senza prima averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo, con un preavviso di 15 giorni.

NORME PARTICOLARI riguardanti le ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO

Art. 26

Oggetto e delimitazione delle garanzie - Esclusioni

L'assicurazione concerne

i soli danni materiali e diretti subiti dal veicolo per effetto degli eventi assicurati, mentre si trova al coperto, allo scoperto, in sosta o in circolazione, ed è prestata a valore intero con il limite, comunque, del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro; per valore commerciale si intende quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico, d'affezione o di mercato di veicoli d'epoca.

Sono compresi in garanzia gli accessori ed i pezzi di ricambio purché costituiscano normale dotazione di serie del veicolo fornita dalla Casa costruttrice ai prezzi minimi di listino e sempreché siano incorporati nel veicolo stesso o siano contenuti nell'interno dell'abitacolo, del bagagliaio e del vano motore.

Per le autovetture, per gli autoveicoli ad uso-promiscuo ed i motocicli, sono esclusi dalla garanzia apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, magnetofoni, televisori, registratori, condizionatori d'aria, ruote speciali e/o in lega leggera e gli accessori non aventi le caratteristiche precisate nel comma precedente. Per tutti gli altri veicoli, i predetti accessori sono compresi in garanzia soltanto se stabilmente fissati sui veicoli-stessi.

Sono in ogni caso esclusi dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto.

La garanzia Incendio copre i danni derivanti da tale evento, qualunque ne sia la causa (salve le esclusioni sopra indicate); sono, altresì, ricompresi i danni provocati da azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

- La garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato e copre i danni conseguenti al furto (consumato o tentato) ed alla rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Sono invece esclusi i danni da incendio provocato dall'autore del furto e quelli conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto e dalla rapina.

Art. 27 Determinazione dei danni risarcibili

L'ammontare del danno è costituito dalla

differenza tra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato - ed è pertanto indennizzabile - solo ed esclusivamente quando non è rimborsabile e nella misura in cui non è stata effettivamente rimborsata all'Assicurato in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate avevano un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico del Contraente la differenza, esclusa ogni compensazione con quanto assicurato con eventuali altre polizze.

Art. 28 Recupero del veicolo rubato

In caso di recupero del veicolo rubato il Contraente è tenuto a darne subito avviso all'Impresa ed a presentare il verbale di ritrovamento rilasciato dalla Autorità. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo in conseguenza del furto. Se invece l'Impresa abbia risarcito integralmente il danno, il veicolo rimane di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che il Contraente non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico del Contraente le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito il danno soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione tra Impresa e Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo stesso.

Art. 29 Liquidazione del danno

In caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo non prima di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la denuncia del sinistro e comunque previa presentazione a richiesta dell'Impresa da parte del Contraente: in caso di incendio, di copia del verbale dell'Autorità intervenuta; in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, del certificato di chiusa inchiesta e dell'estratto cronologico del P.R.A. attestante la perdita di possesso del veicolo rubato.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone in deroga al precedente art. 27. il controvalore.

Art. 30 Estensioni della garanzia Incendio al rischio "Ricorso Vicini"

La garanzia incendio è estesa ai danni diretti e materiali cagionati a terzi in conseguenza di incendio dell'autovettura assicurata o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio della stessa, quando sussista una responsabilità civile dell'Assicurato e fino a concorrenza del capitale assicurato per la garanzia Incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni subiti dall'Assicurato, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario dell'autovettura assicurata, dai rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi a carico, dai loro affiliati, dai parenti e affini fino al terzo grado; ove l'Assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata o le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra indicati. Sono altresì esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, nonché quel-

li già coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dell'autovettura assicurata.

Alt. 31

Non applicabilità del degrado in caso di furto per le autovetture di recente costruzione

A parziale deroga degli artt. 26 e 27, unicamente ed esclusiva-

mente per le autovetture ad uso privato di valore fino a L. 30 milioni e limitatamente ai sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla prima immatricolazione delle stesse, l'Impresa non terrà conto, nel procedere alla determinazione del danno risarcibile, del deprezzamento per vetustà e stato dell'autovettura assicurata o delle parti sostituite, a condizione che l'Assicurato provi, con idonea documentazione, l'effettivo prezzo di acquisto pagato e fermo restando che in ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore alla somma assicurata.

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio di cui al precedente comma le autovetture ad uso privato di valore superiore a L 30 milioni ed in ogni caso le autovetture destinate a noleggio, locazione, scuola guida nonché ogni altro tipo di auto-motoveicolo.

Art. 32

Scoperti Furto

L'assicurazione Furto è prestata con l'applicazione dei seguenti

scoperti:

a) **autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo:**

- 5% con minimo di L. 100.000 per somma assicurata fino a L. 15.000.000;
- 10% con minimo di L. 200.000 per somma assicurata da oltre L. 15.000.000 fino a L. 30.000.000;
- 10% con minimo di L. 500.000 per somma assicurata oltre L. 30000.000;

b) **motocicli:**

- 20% con minimo di L. 200.000;

e) **veicoli destinati al trasporto di cose:**

- 10% con minimo di L. 100.000 per motocarri e motofurgoni;
- 10% con minimo di L. 300.000 per rimorchi in genere;
- 10% con minimo di L. 300.000 per autoveicoli fino a 40 q.li di peso complessivo a pieno carico;
- 10% con minimo di L. 500.000 per autoveicoli di oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico;

d) **autobus, filobus e relativi rimorchi:**

- 10% con minimo di L. 300.000;

e) **roulottes, autocàse, portaimbarcazioni e simili:**

- 10% con minimo di L. 100.000;

f) **veicoli ad uso speciale e relativi rimorchi:**

- 10% con minimo di L. 100.000.

In caso di sinistro, l'impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo sopra indicato per ciascun veicolo, restando tale scoperto ed eventuale minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, assicurarsi presso altra Impresa.

NORME PARTICOLARI riguardanti le Garanzie Complementari

"Fermo Macchina", "R.C. Trasportati", Perdite Pecuniarie accessorie dell'assicurazione Furto Incendio" e "Dissequestro Veicolo"

Le predette garanzie complementari sono valide soltanto per autovetture, motocicli, furgati ed autoveicoli adibiti al trasporto di cose purchè di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali.

FERMO MACCHINA

Art. 33

Oggetto e delimitazione della garanzia

L'assicurazione ha per oggetto la corresponsione di una indennità di lire 10000 per ogni giorno di forzata sosta temporanea («fermo») del veicolo per eseguire la riparazione dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di collisione con altro veicolo, a condizione che al sinistro tornino applicabili le procedure della Convenzione Indennizzo Diretto (C.ID) e semprechè dell'incidente risulti civilmente responsabile, in tutto od in parte, il proprietario o il conducente del veicolo per il quale è prestata l'assicurazione.

ne. Qualora la responsabilità sia parziale, l'indennità spetterà solo in misura proporzionale al grado della responsabilità medesima.

L'assicurazione è prestata per un periodo massimo di «fermo» di 7 giorni per ogni sinistro e per non più di 2 sinistri per ogni anno assicurativo.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'entità dei danni subiti dal veicolo ne renda la riparazione impossibile o economicamente non conveniente, l'indennità verrà ugualmente corrisposta nel limite massimo sopraindicato.

Art. 34 **Condizione di operatività della garanzia** È condizione essenziale ai fini della operatività della garanzia che sia stata presentata sulla polizza in riferimento denuncia di sinistro R.C. redatta sull'apposito stampato di «Constatazione amichevole di incidente» (modulo blu) - approvato con Decreto Ministeriale - e che detto modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Art. 35 **Criteri di indennizzabilità** Il periodo di «fermo» indennizzabile è quello tecnicamente necessario per la materiale esecuzione dei lavori di riparazione, indipendentemente dal tempo effettivamente impiegato. Al relativo accertamento si procederà sulla base di perizia effettuata a cura della SARA ovvero, in mancanza, di fattura o di altra idonea documentazione esibita dal Contraente.

R.C. TRASPORTATI

Art. 36 **Oggetto e delimitazione della garanzia** La Società assicura — in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della indicata polizza, in quanto compatibili, nonché, per quanto non previsto dalle stesse, in base alle norme che disciplinano l'assicurazione facoltativa — la Responsabilità Civile delle persone trasportate sul veicolo assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, e poste in essere dalle persone trasportate medesime durante la circolazione del veicolo.

Art. 37 **Esclusioni** Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge sull'assicurazione obbligatoria R.C. Auto; sono altresì esclusi i danni cagionati al veicolo assicurato.

Art. 38 **Massimali assicurati** L'assicurazione è prestata per una somma massima di L. 150.000.000 per ogni sinistro, ma con il limite di L. 50.000.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di L. 15.000.000 per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone.

PERDITE PECUNIARIE ACCESSORIE DELL'ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO

Art. 39 **Oggetto e delimitazione della garanzia** La società rimborsa, entro il limite massimo complessivo di L. 300.000 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate con fattura sostenute dall'Assicurato per:

- la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Furto e Incendio afferenti il veicolo assicurato;
- il parcheggio e/o la custodia su disposizione delle Autorità del medesimo veicolo, quando venisse ritrovato dopo il furto;
- il rinnovo della targa di circolazione in caso di furto o di incendio;
- la quota parte della tassa di circolazione effettivamente pagata per detto veicolo e non goduta; in caso di sinistro totale Furto e Incendio che comporti la radiazione dal PRA del veicolo stesso.

Art. 40 È condizione essenziale ai fini della garanzia che le spese di cui al punto 1) risultino da documentazione rilasciata dalle Autorità competenti e che non esistano cause ostative alla operatività della garanzia Furto e Incendio.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La predetta garanzia è prestata dall'ALA Assicurazioni S.p.A. con polizza n. 301.66430, stipulata dalla SARA assicurazioni S.p.A. per conto di chi spetta ai sensi dell'ari. 1891 C.C. ed è regolata come segue:

Art. 41 L'ALA Assicurazioni assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato, sempreché tale provvedimento sia stato disposto a seguito di incidente della circolazione con danni alle persone.

Art. 42 È condizione essenziale ai fini della operatività della garanzia che non esistano cause ostative alla operatività della garanzia R.C.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO E INCENDIO

(valida soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata- frontespizio di polizza)

FURTO

R) Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo - Estensione della garanzia agli accessori — A parziale deroga dell'ari 26, terzo comma, delle C.G.A., 4a garanzia è estesa agli apparecchi radio; radiotelefonici, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatori d'aria, ruote speciali e/o in lega leggera e agli accessori non aventi le caratteristiche precisate nel secondo comma del succitato art. 26 C.G.A., purché stabilmente fissati al veicolo assicurato e ne sia documentata l'esistenza e la data di acquisto.

Relativamente agli anzidetti apparecchi ed accessori l'assicurazione è prestata comunque con uno scoperto del 25% con il minimo di L. 10.000. per ogni sinistro e con il limite complessivo di risarcimento pari al 20% dell'importo indennizzabile, in base alla presente polizza, in caso di furto totale del veicolo assicurato; ed in ogni caso con il massimo assoluto di L. 750.000 per ogni apparecchio e di L. 150.000 per ogni ruota speciale e/o in lega leggera.

S) Autovetture, Autotassametri ed autoveicoli ad uso promiscuo - Abolizione dello scoperto — (Valida solo per autovetture, Autotassametri ed autoveicoli ad uso promiscuo di valore fino a L. 12.000.000) — A parziale deroga dell'ari. 32 delle C.G.A., la garanzia è prestata senza applicazione di scoperto a carico dell'Assicurato.

INCENDIO

U) Estensione della garanzia ai danni derivanti da eventi socio-politici — A parziale deroga dell'ari 17 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni avvenuti in occasione e/o in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio; sono ricompresi altresì i danni da atti vandalici se occorsi in occasione e/o in conseguenza degli eventi sopra elencati. La garanzia è altresì estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione dei suddetti eventi.

Z) Estensione della garanzia ai danni derivanti da eventi naturali — A parziale deroga dell'ari 17 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprenderà danni avvenuti in occasione e/o in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani (esclusa la semplice caduta di grandine), alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno.

La garanzia è altresì estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione dei suddetti eventi.

In entrambe le fattispecie di cui alle lettere U) e Z) l'Assicurato, in caso di sinistro, dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, - inoltrandolo all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa - o direttamente all'Impresa. -

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione

ne dello scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000, restando tale scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altre imprese.

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere dalla garanzia prestata con la presente polizza con preavviso di 30 gg., mettendo a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo del rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

CONDIZIONE SPECIALE RISERVATA AI SOCI ACI AUTOMOBILISTI ASSICURATI PER INCENDIO E FURTO

La presente Condizione è efficace solo ed esclusivamente quando l'assicurazione sia prestata per autovetture (art. 26 lett. a, del Codice della Strada), escluse quelle a noleggio libero, quelle munite di targa prova e comunque non ancora immatricolate; ai fini della presente Condizione sono considerati equiparati alle autovetture i soli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose (art. 26 lett. e, del Codice della Strada) di peso complessivo a pieno carico non superiore a q.li 35 ed abilitati al trasporto di non oltre nove persone (compreso il conducente).

A) Assicurazioni Incendio e Furto - Relativamente alle assicurazioni Incendio e Furto, si considera come somma assicurata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1907 Codice Civile, quella indicata nella casella "Valore dichiarato dell'autovettura", all'uopo prevista sulla prima facciata-frontespizio di polizza, unicamente se il Contraente dimostri che per l'autovettura rispetto alla quale sono prestate dette garanzie esisteva, al momento del sinistro, associazione ACI in corso di validità: tuttavia, l'associazione ACI scaduta è considerata convenzionalmente valida, purché il Contraente dimostri di averla rinnovata nel termine tassativo di 15 giorni dalla scadenza; per converso, l'associazione ACI che risulti rinnovata dopo scaduto tale termine sarà considerata valida solo se risulti che la stessa era in vigore da almeno 7 giorni prima della data di accadimento del sinistro.

In difetto di quanto precede, si considera come somma assicurata, agli effetti di cui sopra, quella indicata nella casella "Valore sul quale è calcolato il premio", all'uopo prevista sulla prima facciata-frontespizio di polizza.

B) Assicurazione Ritiro Temporaneo della Patente - La presente garanzia, stipulata dalla SARA assicurazioni per cento di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 C.C., è prestata dall'ALA assicurazioni con polizza n. 30870184 e vale per la persona del Contraente Socio ACI; se questi è persona giuridica vale per la persona all'uopo nominativamente indicata nella prima facciata-frontespizio di polizza.

L'assicurazione ha per oggetto la corresponsione della indennità giornaliera di L. 5.000 per ogni giorno di sospensione temporanea della patente ai sensi dell'articolo 91 - 5° e 6° comma del Codice della Strada - in conseguenza di un incidente accaduto durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa, ancorché il provvedimento venga disposto dopo scaduto detto periodo, ed è operante a condizione che: la sospensione non sia dovuta a fatto doloso o a seguito di fuga od omissione di soccorso da parte della persona assicurata ovvero a cause diverse da quelle sopra indicate; il veicolo sia regolarmente assicurato per la R.C. Auto all'atto dell'incidente; la persona assicurata non abbia in precedenza subito il ritiro o la sospensione temporanea della patente per più di una volta, presenti tempestivo ricorso alle competenti Autorità avverso il provvedimento di sospensione e dia immediato avviso all'Impresa dell'avvenuta restituzione della patente.

L'indennità giornaliera sopra indicata spetta fino al giorno di scadenza o di revoca del provvedimento di sospensione della patente per un periodo massimo di 90 giorni, qualunque sia il numero di detti provvedimenti, e sarà liquidata in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo anzidetto o di quello di spettanza, se inferiore.

CONDIZIONE COMUNE A TUTTE LE ASSICURAZIONI PRESTATE

C) Coassicurazione — L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nell'apposito campo sulla prima facciata-frontespizio di polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative a recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società SARA all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società Coassicurateici risulta dai rispettivi «Estratti di polizza» da esse firmati, oppure dall'«Estratto unico» firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.